

SENATO DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) attesta che la Commissione stessa, il 6 febbraio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Asciutti, Bevilacqua, Gaburro, Brignone, Pagano, D'Andrea, Betta, Cortiana e Togni:

Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

Art. 1.

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.